

CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

FALLIMENTO -
INEFFICACIA PAGAMENTO
COATTIVO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo VITRONE **L 463/06** - Presidente -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Carlo DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 26769/02

Cron. 463

Rep. 113

Ud. 26/09/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

G.M.C. CORNICI s.r.l., in persona del legale
rappresentante Antonio Buoro, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Pietro Ragona e Gianfranco Graziani ed
elett.te dom.to presso il secondo in Roma, P.le Clodio
n. 14, giusta procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DIEMME INDUSTRIE s.r.l., in persona del
curatore avv. Marcello Vascellari, rappresentato e

2005

3077

difeso dall'avv. Tommaso Manferoce, presso il quale è
eletto domicilio in Roma, P.zza Vescovio n. 21, giusta
procura a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia
n. 156/02, depositata il 4 febbraio 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 settembre 2005 dal Consigliere dott.
Carlo DE CHIARA;

udito per il controricorrente l'avv. Tommaso MANFEROCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La G.M.C. Cornici s.r.l., creditrice della Diemme
Industrie s.r.l., procedette ad esecuzione coattiva nei
confronti della debitrice ottenendo, con ordinanza del
giudice dell'esecuzione in data 28 novembre 1988,
l'assegnazione di un credito che l'esecutata vantava
nei confronti di un terzo; il 16 gennaio 1989 la Diemme
Industrie propose domanda di concordato preventivo (poi
omologato con sentenza del 23 marzo 1990); il 5 novem-
bre 1992 il terzo debitore assegnato alla G.M.C. Corni-
ci pagò a quest'ultima £ 99.389.833.

Dichiarato, il 21 novembre 1994, il fallimento della Diemme Industrie, il curatore, con citazione del 26 giugno 1997, convenne in giudizio la G.M.C. Cornici per sentir pronunciare l'inefficacia del pagamento ai sensi degli artt. 44, o 167, o 67, secondo comma, legge fallim.

L'adito Tribunale di Treviso accolse la domanda e condannò la G.M.C. Cornici a rimborsare al fallimento la somma in questione, essendo il pagamento inefficace ai sensi dell'art. 167, nonché dell'art. 44, legge fallim.

Il gravame della soccombente, cui resistette la curatela, fu respinto, con sentenza del 4 febbraio 2002, dalla Corte di appello di Venezia, la quale affermò che l'inefficacia non colpisce il provvedimento di assegnazione del credito, bensì il successivo pagamento, nella specie eseguito dal terzo allorché la Diemme Industrie si trovava già in concordato preventivo; dunque il medesimo pagamento, già inefficace ai sensi dell'art. 167 legge fallim., aveva poi trovato identica sanzione ai sensi dell'art. 44 della stessa legge, "attesa la retrodatazione nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali". Ritenne, altresì, in ciò assorbita l'eccezione di prescrizione dedotta dall'appellante, ma aggiunse che, peraltro, sia consi-

derando quale *dies a quo* - secondo una tesi - la data del pagamento (nella specie il 5 novembre 1992), sia considerando - secondo altra tesi - la data della dichiarazione del fallimento (nella specie il 21 novembre 1994), il termine quinquennale di prescrizione non era comunque decorso (essendo la citazione del 26 giugno 1997).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la G.M.C. Cornici articolando tre motivi, cui resiste il curatore fallimentare con controricorso illustrato anche da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 67 legge fallim. e difetto di motivazione, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il momento determinante ai fini della revoca del pagamento coattivo del fallito non è quello dell'adempimento del terzo debitore assegnato in favore del creditore precedente assegnatario, bensì quello del provvedimento di assegnazione del credito espropriato, perché è in quel momento che si verifica l'effetto depauperativo del patrimonio del fallito, il quale è a fondamento della revocabilità; sicché il curatore doveva impugnare il provvedimento di assegnazione del 28 novembre 1988, e non il successivo pa-

gamento del terzo. Inoltre alla data dell'assegnazione non sussisteva il presupposto della *scientia decoctionis* da parte della creditrice G.M.C. Cornici, né la curatela aveva dedotto o dimostrato il contrario, pur trattandosi di pagamento non anormale; sicché, quand'anche la curatela avesse impugnato l'atto di assegnazione, comunque la sua domanda avrebbe dovuto essere respinta.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 44 e 167 legge fallim., nonché difetto di motivazione, la ricorrente sostiene l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 44 legge fallim., in quanto: a) detta norma si riferisce ai pagamenti eseguiti dal fallito, e non è estensibile ai pagamenti di terzi che indirettamente a lui giovino; b) "oggetto dello spossessamento di cui all'art. 44" sono i soli beni esistenti nel patrimonio del fallito alla data del fallimento, mentre il credito assegnato era uscito da quel patrimonio, a seguito dell'assegnazione, prima del fallimento; c) l'assegnazione giudiziale di somma è inefficace ai sensi dell'art. 44 cit. allorché sia pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, e non prima come nella specie.

3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2394 e ss. c.c. e difetto di motivazione,

la ricorrente sostiene che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni e che, in caso di consecuzione di procedure concorsuali, il termine decorre, secondo una tesi, dalla prima procedura e, secondo un'altra, dalla data dell'atto revocando; sicché nella specie il termine quinquennale di prescrizione era già decorso nel 1997, allorché fu notificato l'atto introduttivo del giudizio, risalendo al 1989 l'ammissione alla procedura di concordato e al 1988 l'atto revocando. Secondo una terza tesi, infine, il termine decorrerebbe soltanto dalla dichiarazione di fallimento, non essendovi in precedenza un curatore che possa esperire l'azione revocatoria, ma - ad avviso della ricorrente - si tratta di tesi irragionevole, sicché sarebbe preferibile quella della decorrenza dall'atto revocando.

4. - I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, che impone, altresì, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del primo di essi, formulata dal controricorrente sul rilievo che detto motivo incongruamente discute di azione revocatoria e di violazione dell'art. 67 legge fallim. in una fattispecie in cui, invece, è stata dichiarata l'inefficacia ex artt. 167 e 44 legge cit. - e non già pronunciata la revoca ex art. 67 - del pagamento.

Infatti, per quanto il richiamo all'art. 67 sia effettivamente incongruo al cospetto di statuizione di inefficacia - e non di revoca - del pagamento, e la ricorrente faccia confusione fra i due istituti, la censura pone comunque una questione - quella, cioè, dell'individuazione dell'atto oggetto dell'azione recuperatoria del curatore fallimentare relativa ai pagamenti coattivi, e dunque del tipo di azione da esperire in relazione alla collocazione temporale dell'atto stesso - rilevante nel presente giudizio, in quanto attinente anche alla pronunciata inefficacia del pagamento, su cui si incentra, appunto, il secondo motivo di ricorso.

4.1. - I due motivi in esame non possono, tuttavia, trovare accoglimento.

4.1.1. - Con la sentenza n. 1611 del 2000 questa Corte ha chiarito che, in tema di pagamenti coattivi di debiti del fallito, come è revocabile (ai sensi dell'art. 67, secondo comma., legge fallim.) il pagamento - e non già l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione - eseguito dal terzo debitore assegnato in favore del creditore assegnatario nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, così è inefficace (ai sensi dell'art. 44 legge fallim.) il medesimo pagamento ove sia intervenuto successiva-

mente a tale dichiarazione. Ciò in forza "della interpretazione estensiva del dettato testuale dell'art. 44, primo comma, l. f., in funzione del trattamento paritario dei creditori (che è finalità immanente alla norma, pur se diretta a regolare gli effetti patrimoniali sostanziali del fallimento, come - innanzitutto - la perdita per il fallito della disponibilità dei suoi beni), così da sanzionare con la medesima inefficacia prevista per i pagamenti eseguiti dal fallito qualunque altra causa estintiva del debito".

Precisando tale affermazione, la sentenza richiamata afferma essere "incontestabile che gli stessi fatti estintivi del debito che secondo la elaborazione giurisprudenziale fondata sull'art. 67, secondo comma, l.f. sono idonei a violare in concreto il principio del trattamento paritario dei creditori se compiuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento e quando sia provata la consapevolezza nell' 'altra parte' della insolvenza del debitore, debbano trovare la sanzione automatica di inefficacia ex art. 44 l.f. se intervengano a fallimento dichiarato".

Pertanto "i risultati della elaborazione giurisprudenziale in tema di revocabilità del pagamento del terzo sono per certo estensibili al tema posto

dall'art. 44 l.f. e danno fondamento alla interpretazione estensiva anche del relativo disposto. Sicché deve ritenersi inefficace, se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro o per incarico di lui (nei modi della delegazione o dell'accollo cumulativo non allo scoperto, quando cioè il delegato o l'accollante siano obbligati verso il debitore e il loro pagamento vale ad estinguere perciò entrambi i debiti: Cass. n. 6474 del 1998), ovvero in luogo di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione esecutiva presso quel terzo".

Inoltre, "poiché le somme dovute dal terzo sono assegnate in pagamento ai creditori 'salvo esazione' (art. 553 c.p.c.), alla assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente (art. 2928 c.c.: '... il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato') e l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva esazione: perciò il pagamento che il terzo 'assegnato' abbia eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, e che va-

le ad estinguere il persistente debito del fallito, in-
contra la sanzione di inefficacia prevista dall'art. 44
l.f.".

In maniera conforme si sono successivamente pro-
nunciate Cass. 10200/2001, 13979/2003, 6737/2005,
7093/2005. La prima di esse, in particolare, ha altresì
puntualizzato che all'inefficacia del pagamento del de-
bito del fallito (relativo, cioè, al rapporto obbliga-
torio tra questi e il creditore procedente) non si ac-
compagna anche l'inefficacia del pagamento del debito
corrispondente al credito assegnato (rapporto fra cre-
ditore procedente e terzo), perché il pagamento di
quest'ultimo debito è correttamente fatto all'unico
soggetto legittimato, essendo stato il relativo credito
trasferito al creditore procedente con il provvedimento
di assegnazione, con effetti analoghi a quelli della
cessione di credito in luogo dell'adempimento (art.
1198 c.c.); pertanto il curatore del fallimento non può
anche esigere dal terzo il pagamento del suo debito,
cui più non corrisponde un credito del fallito (*contra*
Cass. 6737 e 7093 del 2005, *citt.*, ma senza approfondi-
mento della questione).

4.1.2. - L'orientamento appena illustrato è condi-
viso dal Collegio, nonostante le opposte tesi emerse in

dottrina, alle quali dichiaratamente si rifà il ricorso.

Alle ragioni già indicate dalla richiamata Cass. 1611/2000 vanno aggiunte soltanto alcune considerazioni, in risposta al rilievo della ricorrente (tratto dalla cennata dottrina) secondo cui oggetto dell'impugnazione del curatore non sarebbe il pagamento eseguito dal terzo debitore assegnato, bensì l'ordinanza di assegnazione del credito emessa dal giudice dell'esecuzione. Affermazione basata sul presupposto che determinante sarebbe il depauperamento del debitore, piuttosto che la soddisfazione del creditore, coerentemente con la *ratio legis* di impedire la dispersione del patrimonio del debitore insolvente; sicché nel caso di pagamento coattivo mediante assegnazione di credito, in cui si verifica (come in altri casi) una scissione tra il momento depauperativo e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l'assegnazione coattiva del credito ed il secondo con il successivo adempimento del terzo, è al provvedimento giudiziale di assegnazione che bisogna fare riferimento.

Va invece osservato, in contrario, che oggetto sia della revoca ex art. 67 legge fallim. che dell'inefficacia ex art. 44 qui è il pagamento; dunque non può esservi revoca o dichiarazione di inefficacia

finché il pagamento non si sia perfezionato; ed è indubitabile che il pagamento, nel caso di esecuzione coattiva mediante assegnazione di credito, si perfeziona soltanto con l'adempimento da parte del *debitor debitoris*, come risulta dall'inequivoco disposto degli artt. 553, primo comma, c.p.c. e - soprattutto - 2928 c.c. E infatti questa Corte è ferma nel ritenere, in tema di revoca del pagamento coattivo, che oggetto di essa non è l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, bensì il successivo atto estintivo posto in essere dal debitore ceduto (cfr. sentenze nn. 6291/1998, 586/1985, 3608/1976, 254/1975, 974/1972).

Errato è, invece, porre esclusivamente l'accento sul momento depauperativo della vicenda, e non su quello satisfattivo (ancorché l'errore ricorra anche in un risalente precedente di questa Corte, la sentenza n. 2441 del 1979), giacché, anche esaminando la questione dal punto di vista - proprio di tale impostazione - della *ratio legis*, non può negarsi che se, per un verso, la diminuzione del patrimonio del debitore, insita nel pagamento, è rilevante, in quanto sottrae risorse al concorso di tutti i creditori, è altresì rilevante che l'*accipiens* sia stato soddisfatto a preferenza degli altri concorrenti. Infatti proprio in tale soddisfazione preferenziale, più ancora che nel mero pregiudizio per la massa, risiede la violazione della

dizio per la massa, risiede la violazione della *par condicio*, al cui ristabilimento tendono gli istituti della revoca e della inefficacia dei pagamenti.

Del resto, la pretermissione dell'aspetto satisfattivo finisce col privare la fattispecie dei connotati propri del pagamento, per appiattirla totalmente sullo schema degli atti di disposizione in genere, mentre invece la legge disciplina - e per molti versi in maniera particolare, specie in tema di revoca - il pagamento in quanto tale, distinto dagli altri atti di disposizione.

4.1.3. - Si è sin qui ragionato facendo riferimento all'ipotesi di inefficacia del pagamento prevista dall'art. 44 legge fallim.; ma l'individuazione dell'oggetto dell'azione del curatore nel pagamento finale eseguito dal terzo ha, evidentemente, valenza generale, riguardando tutte le possibili ipotesi di inefficacia giustificate da esigenze di tutela della *par condicio creditorum* secondo la disciplina delle procedure concorsuali, e dunque anche quella - pure accertata nella sentenza impugnata - basata sul disposto dell'art. 167 legge fallim., relativa ai pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo.

4.1.4. - Quanto appena precisato consente anche di sgomberare il campo dall'ulteriore rilievo, formulato nel secondo motivo di ricorso, secondo cui la Corte di appello ha errato nell'applicare l'art. 44 legge fallim., trattandosi di pagamento eseguito prima, e non dopo, la dichiarazione di fallimento.

La ricorrente, infatti, trascura di considerare che la sentenza impugnata afferma che il pagamento in questione è inefficace, oltre che ai sensi dell'art. 44, anzitutto ai sensi del richiamato art. 167 legge fallim., in quanto pagamento eseguito dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo. Tale statuizione, di per sé in grado di sostenere la (conferma della) decisione di accoglimento della domanda del curatore, viene qui censurata esclusivamente sotto il profilo, sopra esaminato e disatteso, dell'individuazione dell'atto (il provvedimento giudiziale di assegnazione del credito, ovvero il successivo pagamento eseguito dal debitore ceduto) che è oggetto della ritenuta inefficacia. Trova, pertanto, piena applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome *rationes decidendi*, ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto

della censura attinente ad una di esse rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento riconosciuto esatto (*ex multis*, Cass. 10420/2005, 7077/2001, 9866/1998, 237/1995).

4.1.5. - Gli ulteriori rilievi contenuti nel primo motivo di ricorso, attinenti al carattere non anomalo del pagamento in questione, e dunque alla necessità di verificare la sussistenza della *scientia decoctionis*, sono inammissibili in quanto, essendo legati esclusivamente all'ipotesi della revocatoria fallimentare, non attengono alla *ratio* della decisione impugnata, che ha statuito, invece, l'inefficacia del pagamento.

5. - Per la medesima ragione è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, in cui si discute esclusivamente della prescrizione dell'azione revocatoria.

6. - Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della soccombente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600, di cui 3.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.



Così deciso in Roma il 26 settembre 2005.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carlo De Chiara

Ugo Vitrone



IL CANCELLIERE


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il **12 GEN. 2006**

IL CANCELLIERE

